

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24**DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019**

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

- L.R. 28 dicembre 2021, n. 19
- L.R. 3 agosto 2022, n. 11
- L.R. 28 dicembre 2023, n. 17
- L.R. 14 giugno 2024, n. 7

**Capo I
FINALITÀ***Art. 1
Finalità*

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEF 2019) in collegamento con la legge di stabilità regionale ed il bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021.

**Capo II
INFORMAZIONE E TRASPARENZA***Art. 2
Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015*

1. Nella legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni), all'articolo 1, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

**Capo III
SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE****Sezione I
Disciplina del turismo***Art. 3
Modifiche all' articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2006*

1. Alla fine del comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2006, n. 16 (Valorizzazione del turismo naturalista) è aggiunto il seguente periodo: "Con deliberazione della Giunta regionale potranno essere definiti i requisiti relativi ai servizi delle aree destinate al naturalismo, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) e relative direttive di attuazione per le strutture ricettive."

*Art. 4
Modifiche all' articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016
(abrogato da L.R. 14 giugno 2024, n. 7 Allegato A)*

abrogato

*Art. 5
Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio*

1. Al fine di garantire al sistema dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "confidi") di cui all' articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il rafforzamento dell'operatività, per conseguire l'utilizzo efficiente delle risorse regionali già allocate nei settori del turismo e del commercio, la Regione autorizza i confidi ad imputare al fondo rischi turismo e commercio le risorse già destinate a favore dei suddetti settori derivanti da contributi concessi dalla Regione per le medesime finalità alla data del 31 dicembre 2018, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49) e della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984 n. 38)) e ad impiegare il fondo stesso a favore delle imprese e per le finalità previste dalla normativa di riferimento.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite, a seguito di apposita richiesta da parte dei confidi, dalla Giunta regionale con i criteri, le modalità e i vincoli stabiliti con proprio atto.

Sezione II

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Cultura

Art. 6

*Modifiche all' articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1995
(abrogato da L.R. 14 giugno 2024, n. 7 Allegato A)*

abrogato

Art. 7

*Modifiche all' articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000
(abrogato da L.R. 14 giugno 2024, n. 7 Allegato A)*

abrogato

Art. 8

Modifiche all' articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2014

1. Al comma 2 dell' articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 16 (Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna) dopo le parole "la Regione provvede" sono inserite le seguenti: "al trasferimento delle risorse necessarie".

Art. 9

Modifiche all' articolo 15 della legge regionale n. 11 del 2018

1. Al comma 1 dell' articolo 15 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 11 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020) le parole "fondo di dotazione" sono sostituite dalla parola "patrimonio".

Capo IV CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Sezione I

Disposizioni di adeguamento normativo in materia di consorzi di bonifica

Art. 10

Modifiche all' articolo 16 della legge regionale n. 42 del 1984

1. Al comma 14 dell' articolo 16 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) le parole "prevista al comma 12" sono sostituite dalle seguenti: "prevista al comma 13" e le parole "di cui al comma 11" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 12".

Art. 11

Modifiche all' articolo 27 della legge regionale n. 42 del 1984

1. Al primo comma dell' articolo 27 della legge regionale n. 42 del 1984 le parole "sentita la Commissione consultiva di cui al precedente art. 25" sono soppresse.

Sezione II

Disposizioni di coordinamento normativo in materia di paesaggio

Art. 12

Modifiche all' articolo 70 della legge regionale n. 24 del 2017

1. Al comma 6 dell' articolo 70 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), le parole "il PTPR e gli strumenti di pianificazione territoriale che abbiano dato attuazione alle previsioni dello stesso PTPR, costituiscono primario parametro di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui agli articoli 146, 147 del decreto legislativo stesso." sono sostituite dalle parole "il PTPR costituisce primario parametro di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui agli articoli 146 e 147 del decreto legislativo stesso. In via transitoria, fino all'entrata in vigore del nuovo PTPR approvato a norma degli articoli 64 e 65, costituiscono altresì parametro di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche le previsioni dei PTCP che abbiano dato attuazione all'attuale PTPR".

Sezione III

Disposizioni di coordinamento normativo in materia ambientale

Art. 13

Modifiche all' articolo 3 della legge regionale n. 19 del 2008

1. All'articolo della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

Art. 14

*Modifiche all' articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012
(abrogato da L.R. 14 giugno 2024, n. 7 Allegato A)*

abrogato

Art. 15

Modifiche all' articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2018

1. Dopo il comma 3 dell' articolo 15 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti) è inserito il seguente:

Sezione IV
Disciplina degli ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale

Art. 16

Sostituzione dell' articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2005

1. L' articolo 53 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) è sostituito dal seguente:

Art. 17

Modifiche all' articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005

1. Il comma 1 dell' articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:
2. Il comma 6 dell' articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:

Art. 18

Inserimento dell' articolo 54 bis della legge regionale n. 6 del 2005

1. Dopo l' articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005 è inserito il seguente:

Art. 19

Abrogazioni

1. La lettera e) del comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano) è abrogata.

2. Il comma 2 dell' articolo 6 della legge regionale n. 24 del 2011 è abrogato.

3. La lettera d) del comma 2 dell' articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è abrogata.

Sezione V
Disciplina del trasporto pubblico

Art. 20

Modifiche all' articolo 11 della legge regionale n. 30 del 1992

1. Alla lettera a) del comma 1 dell' articolo 11 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti), le parole "dall'art. 4, limitatamente alle lettere b), c) e d), dall'art. 7, limitatamente alle lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 4, limitatamente alle lettere b), c), d) ed e bis), dall'articolo 7, limitatamente alle lettere a), b), c) ed e bis)".

Art. 21

Modifiche all' articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999

1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell' articolo 167 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è inserita la seguente:

2. Il comma 4 dell' articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:

Capo V
MISURE DI ADEGUAMENTO IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE

Art. 22

Inserimento dell' articolo 8 bis della legge regionale n. 10 del 2000

1. Dopo l' articolo 8 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali - Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n. 11), è inserito il seguente:

Art. 23

Inserimento dell' articolo 5 bis della legge regionale n. 9 del 2017

1. Dopo l' articolo 5 della legge regionale 1° giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera 'Arcispedale Santa Maria Nuova'. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria), è inserito il seguente:

Art. 24

Inserimento dell' articolo 6 bis della legge regionale n. 9 del 2017

1. Dopo l' articolo 6 della legge regionale 1° giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera 'Arcispedale Santa Maria Nuova'. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria) è inserito il seguente:

Art. 25

Riassetto dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e dell'Azienda USL di Modena

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena è costituita da un unico presidio e si articola nei due stabilimenti ospedalieri: il Policlinico di Modena e l'Ospedale Civile di Baggiovara. L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena subentra a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità nei rapporti attivi e passivi in essere, interni e esterni in capo all'Azienda USL di Modena direttamente riferiti alla gestione dello stabilimento dell'Ospedale Civile di Baggiovara. Dalla medesima data viene conseguentemente ridefinito l'assetto del Presidio ospedaliero unico dell'Azienda USL di Modena. Relativamente al patrimonio, restano confermati i provvedimenti assunti in attuazione dell' articolo 13 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018).

2. Il personale dell'Azienda USL di Modena, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, che alla data di cui al comma 1 è collocato in assegnazione temporanea presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, ai sensi dell' articolo 22-ter, comma 3, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), è trasferito all'Azienda Ospedaliero-Universitaria stessa ai sensi e secondo le procedure dell' articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Il trasferimento decorre dal 1° gennaio 2020, o altra diversa data, anche precedente, da stabilire con atto della Giunta regionale. Sino alla data del trasferimento il personale permane in posizione di assegnazione temporanea. La Giunta regionale può fornire indirizzi in merito, con particolare riferimento alla data di decorrenza del trasferimento del personale ed ai relativi effetti sulle dotazioni organiche e sui fondi contrattuali delle Aziende interessate.

3. In coerenza con i principi previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale) i processi di cui al presente articolo sono svolti garantendo la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori, la qualità e la sicurezza del lavoro, l'ottimale allocazione delle risorse per l'esercizio dei servizi, la formazione e la riqualificazione condivisa delle risorse umane, nonché il confronto con le organizzazioni sindacali delle quali si riconosce il ruolo.

Capo VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 26

Esercizio di funzioni conferite con la legge regionale n. 13 del 2015

(prima modificati commi 1 e 3, sostituito comma 5, inserito comma 5 bis ed abrogati commi 2 e 4 da art. 14 L.R. 28 dicembre 2021, n. 19, in seguito modificato comma 3 da art. 9 L.R. 3 agosto 2022, n. 11, poi modificato comma 5 da art. 20 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17, successivamente modificato comma 5 da art. 5 L.R. 14 giugno 2024, n. 7)

1. Al fine di favorire l'esercizio autonomo delle funzioni conferite ad altri enti pubblici ai sensi della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni) e dalla legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promozione commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)), dal 1° gennaio 2019 la Regione Emilia-Romagna garantisce agli enti destinatari, previo rinnovo della convenzione, il trasferimento annuale delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni. *L'importo annuale del trasferimento finanziario riconosciuto agli enti sarà stabilito in ragione del costo complessivo annuale sostenuto per ciascuna delle figure professionali acquisite in organico per l'esercizio delle funzioni trasferite, fino al limite massimo delle figure professionali in distacco nell'esercizio 2018. L'importo del trasferimento può essere incrementato di un valore finanziario annuale pari ai costi generali per la gestione di ogni collaboratore in organico al 31 dicembre 2018, fatte salve integrazioni specifiche per il sostegno dei costi generali. L'entità del trasferimento finanziario sarà annualmente decurtata dei costi sostenuti dalla Regione per il personale eventualmente distaccato.*

2. *abrogato.*

3. *A richiesta dell'ente, e previo assenso del collaboratore interessato, i dipendenti della Regione sono collocati in posizione di comando oneroso disposto ai sensi dell'articolo 30, comma 2 sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) per un periodo massimo di trentasei mesi non rinnovabile, decorrenti dal 1° gennaio 2022. Il comando è finalizzato a garantire all'ente di adeguare il proprio organico per dotarsi stabilmente di personale proprio, anche tramite mobilità volontaria del personale già comandato. Il comando oneroso non comporta riduzione del finanziamento di cui al comma 1.*

4. *abrogato.*

5. *La Regione e gli enti di cui al comma 1 regolano l'esercizio delle funzioni conferite tramite convenzioni. Le convenzioni regolano gli aspetti finanziari, le modalità di gestione del personale in posizione di comando e le eventuali procedure di mobilità volontaria tra gli enti. Le stesse convenzioni devono prevedere il trasferimento*

di quote di dotazione organica tra gli enti non ancora trasferite entro il 31 dicembre 2021 anche al fine di permettere a ciascun ente di adeguare i propri fondi del salario accessorio. Dall'esercizio 2024 l'importo annuale del trasferimento finanziario riconosciuto agli enti ai sensi del comma 1 è adeguato di un importo pari all'incremento della componente dello stipendio tabellare del personale stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Funzioni locali. L'adeguamento delle risorse trasferite è applicato dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore del rinnovo dei contratti.

5 bis. L'importo annuale del trasferimento è comunque garantito per il personale già trasferito con le procedure e le modalità di cui all' articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Art. 27

Vigenza delle graduatorie regionali

1. Le graduatorie della Regione Emilia-Romagna richiamate dall' articolo 5 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018) sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.

2. Al fine di assicurare la piena funzionalità dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE), anche in relazione all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 26 della presente legge, le graduatorie concorsuali di ARPAE vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate fino al 31 dicembre 2019.

Capo VII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI

Art. 28

Modifiche all' articolo 2 della legge regionale n. 26 del 1979

1. Dopo il quarto comma dell' articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1979, n. 26 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) è inserito il seguente:

Art. 29

Modifiche all' articolo 6 della legge regionale n. 26 del 1979

1. Il comma 3 dell' articolo 6 della legge regionale n. 26 del 1979 è sostituito dal seguente:

Art. 30

Modifiche all' articolo 11 della legge regionale n. 26 del 1979

1. Al secondo comma dell' articolo 11 della legge regionale n. 26 del 1979 le parole "al Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "al dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali o suo delegato".

Art. 31

Modifiche all' articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1996

1. La rubrica dell' articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) è sostituita dalla seguente: "Rimborsi e compensazioni".

2. Dopo il comma 2 dell' articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1996 è inserito il seguente:

Art. 32

Estinzione dei crediti tributari di modesta entità

1. A decorrere dal 1° luglio 2012 per i crediti tributari in essere alla data di entrata in vigore della presente legge non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di trenta euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

2. Se l'importo del credito supera il limite previsto dal comma 1, si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.

Art. 33

Modifiche all' articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2012

1. Nella legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), al comma 2 dell'articolo 20 le parole: "con la decorrenza che sarà stabilita da successiva legge regionale" sono sostituite da: "dal 1° luglio 2019"

Capo VIII

DISPOSIZIONI ULTERIORI E FINALI

Art. 34

Modifiche all' articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004

1. L' articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è sostituito dal seguente:

Art. 35

Modifiche all' articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004

1. Dopo il comma 8 quater dell' articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004 è aggiunto il seguente:

Art. 36

Modifiche all' articolo 4 della legge regionale n. 1 del 2018

1. Al comma 2 dell' articolo 4 della legge regionale 13 marzo 2018, n. 1 (Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna) le parole "che deve avvenire entro il 2018" sono sostituite dalle seguenti: "che deve avvenire entro il 2019".

Art. 37

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).